



COMUNE di GROTTAFERRATA

Provincia di Roma

Via Garibaldi, 20 - C.A.P. 00046

C.F. 02838140586
Partita I.V.A. 01124241009

Tel. 06 945.40.11 - Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.roma.it

DELIBERAZIONE 32 DEL 18 LUGLIO 2008

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - INDIRIZZI PER LA GESTIONE

L'anno **duemilaotto** il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **9,00** nella sala Sala Consiliare, a seguito di atti di convocazione dell'**11 e del 16 luglio 2008** prot. nn. **28806 e 29452** in seduta ordinaria di **prima convocazione**, si è riunito il Consiglio comunale.

Presiede l'adunanza ai sensi dell'art.37 dello Statuto il Sig. **ROMOLO RONCACCIA, Presidente del Consiglio.**

Risultano presenti in aula :

Mauro GHELFI Sindaco Presente Assente
X

CONSIGLIERI

	P	A		P	A
GROCHOWSKI GIUSEPPE	X		LETO MAURO	X	
AMANTINI SILVIA	X		RONCACCIA ROMOLO	X	
CECCHITELLI ANNA MARIA	X		ELMO MARIA GIUSEPPA		X
PIZZICANNELLA ALESSANDRO	X		TORRONI GIOVANNI		X
SPALLETTA LUIGI	X		PAPI MAURIZIO	X	
BADONI GIUSEPPE	X		BROCCATELLI ALESSANDRO	X	
DEL FERRARO SIMONA	X		ARPAIA VERONICA	X	
TAUCCI GIORGIO	X		PEZZETTA GIUSTINO		X(G)
LANZARA MARCO	X		PAOLUCCI MARIO		X
VINCIGUERRA MARIA ROSARIA	X		FRITELLA EGIDIO	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. **ALBERTO VINCI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 198 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 per il quale "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200" dello stesso D.Lgs 152/2006" e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" e, nelle more della costituzione degli ATO e delle Autorità d'ambito, "i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267";

VISTO in particolare il comma 2 dello stesso art. 198 per il quale "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti";

RILEVATO che la vigente disciplina comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, debba essere rivista alla luce delle norme nel frattempo intervenute e degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata;

DATO ATTO che l'attuale sistema prevede:

- la raccolta indifferenziata tramite cassonetti stradali affidata dal Comune di Grottaferrata a GAIA S.p.A. tramite contratto rep. 4801/2003 che prevede anche a carico dell'affidatario lo spezzamento ed altre attività sempre finalizzate all'igiene urbana;
- la raccolta, per mezzo di campane stradali, di specifiche frazioni di rifiuto gestita da GAIA S.p.A. in virtù di un contratto stipulato con la Provincia di Roma alla quale il Comune di Grottaferrata ha, convenzionalmente, demandato il servizio e ceduto la proprietà dei rifiuti raccolti;

RILEVATO che il contratto tra GAIA S.p.A. e la Provincia scadrà al 31 dicembre 2008 e preso atto che GAIA S.p.A. ha preannunciato la risoluzione del contratto in essere con il Comune di Grottaferrata;

RITENUTO pertanto di dover provvedere prevedendo una gestione complessiva finalizzata all'effettivo incremento della raccolta differenziata;

VISTO lo schema di regolamento allegato che, in particolare, prevede l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta differenziata per singole frazioni di rifiuto;

RITENUTO di dover approvare lo schema di regolamento suddetto che dovrà costituire il riferimento normativo per la gestione da parte del nuovo soggetto gestore da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica;

Posta a votazione, la presente proposta viene così approvata:

CONSIGLIERI ASSEGNATI	20 + il sindaco
CONSIGLIERI PRESENTI	15 + il sindaco
CONSIGLIERI ASTENUTI	/
CONSIGLIERI VOTANTI	15 + il sindaco
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	15 + il sindaco
CONSIGLIERI CONTRARI	/

DELIBERA:

DI APPROVARE lo schema di regolamento allegato e parte integrante del presente atto, costituito da n. 19 articoli ripartiti in n. 4 titoli, recante la disciplina per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati alla quale dovrà conformarsi il capitolato speciale per l'appalto del servizio conseguente la cessazione dei rapporti in essere con la Provincia di Roma e con GAIA S.p.A. per l'esecuzione, rispettivamente, della raccolta differenziata stradale e la raccolta dei rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica.

Con successiva votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del D.Lgs 267/2000.


CONSIGLIERI ASSEGNATI	20 + il sindaco
CONSIGLIERI PRESENTI	15 + il sindaco
CONSIGLIERI ASTENUTI	/
CONSIGLIERI VOTANTI	15 + il sindaco
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	15 + il sindaco
CONSIGLIERI CONTRARI	/

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Romolo Roncassia)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Vinci



Regolamento comunale
Per la gestione dei Rifiuti Urbani
ed Assimilati

TITOLO I
NORME GENERALI

ART.1

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E DESTINATARI

Il Comune di Grottaferrata, ai sensi dell'art. 198, comma 1 del D.Lgs 152/2006, effettua in regime di privativa la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati disciplinata come ai successivi articoli del presente regolamento.

Il servizio disciplinato dal presente regolamento è effettuato su tutto il territorio comunale quale risultante dalla mappa allegata ed è riservato, ad eccezione dei raccoglitori collocati su aree pubbliche, ai soli residenti in Grottaferrata che ne fruiscono a fronte di richiesta da prodursi al competente Ufficio comunale, nei modi e tempi stabiliti dai successivi articoli e dal regolamento TARSU

ART.2

OGGETTO E DEFINIZIONI

Il servizio finalizzato alla gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio comunale, è articolato nelle diverse fasi di raccolta, trasporto, avvio al recupero ed allo smaltimento.

Sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs 152/2006, le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da luoghi e locali abitati ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico, provenienti da luoghi o locali diversi da quelli di cui alla precedente lettera "a";
- c) rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ;
- e) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato quali parchi, giardini, cimitero;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dal DPR 254/2003 nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b),c) ed e);

ART.3

PRINCIPI GENERALI PER LA GESTIONE

Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità del servizio offerto in ogni fase, sul recupero dei materiali ed il loro riutilizzo, sulla produzione di energia dai rifiuti raccolti.

La gestione dovrà essere improntata ai seguenti principi:

- imparzialità nell'erogazione dei servizi
- eguaglianza dei diritti e dei doveri degli utenti;

- commisurazione del prezzo al costo del servizio ed al rifiuto prodotto.

Il servizio nelle sue varie fasi e nel rispetto delle prescrizioni del piano regionale dei rifiuti, viene svolto mediante affidamento a terzi individuati come per legge garantendo una gestione imprenditoriale improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Il Gestore dovrà, nel rispetto di tutte le norme vigenti e della disciplina del presente regolamento, organizzare il servizio ed effettuarlo anche con l'apporto di migliorie elaborando un Piano complessivo della Gestione RSU, da proporre alla preventiva autorizzazione dei competenti Uffici comunali.

ART.4

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

La raccolta dei rifiuti prodotti sul territorio comunale viene effettuata mediante:

1. raccolta domiciliare porta a porta per specifiche frazioni di rifiuto come individuate dal successivo art.5 e dal Piano di Gestione di cui al precedente art.3;
2. centri di raccolta denominate ecopiazze presso le quali in orari e con modalità prestabilite, l'utente conferisce direttamente i propri rifiuti raggruppati in frazioni omogenee come da art.5 (ad eccezione della frazione umida e della frazione secca indifferenziata) ovvero rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde privato (potature, sfalci etc);
3. raccolta domiciliare su richiesta specifica per i rifiuti ingombranti
4. raccolta domiciliare su richiesta specifica per i rifiuti da manutenzione del verde privato
5. raccolte stradali straordinarie per particolari categorie di rifiuto

Le raccolte di cui ai punti 1,2 e 5 rientrano nel corrispettivo annuale corrisposto per il servizio; il corrispettivo per i servizi di cui ai punti 3 e 4 sarà pagato prima dell'esecuzione dell'intervento richiesto.

ART.5

TIPOLOGIA DELLA RACCOLTA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO

In attuazione dei principi comunitari e delle norme di cui al D.Lgs 3 aprile 2006,n.152, la gestione dei rifiuti presuppone e comprende attività volte alla prevenzione della produzione del rifiuto ed alla riduzione dello smaltimento finale, mediante l'attuazione di forme di separazione in frazioni omogenee già da parte dell'utente e di raccolta differenziata da parte del gestore.

I rifiuti, separati nelle frazioni indicate dal gestore nel Piano di cui all'ultimo comma dell'art.3, dovranno essere raccolti nei sacchi o contenitori messi a disposizione dal Gestore ed esposti all'esterno delle abitazioni o dei locali sede delle utenze non domestiche, nei giorni, negli orari e con le modalità precisate nel Piano stesso e di seguito riportate come indicazioni di massima:

raccolta domiciliare trisettimanale della frazione umida conferita a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche da civili abitazioni o comunità, a livello individuale in caso di utenze non domestiche (commerciali, servizi, esercizi pubblici etc)

raccolta domiciliare bisettimanale della frazione secca non riciclabile conferita a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche da civili abitazioni o comunità, a livello individuale in caso di utenze non domestiche (commerciali, servizi, esercizi pubblici etc)

raccolta domiciliare settimanale di carta, cartone e cartoncino, frazione conferita a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche da civili abitazioni o comunità, a livello individuale in caso di utenze non domestiche; in caso di grandi utenze non domestiche la raccolta, con le stesse modalità, potrà avere frequenza bisettimanale

raccolta domiciliare settimanale di contenitori ed oggetti in plastica, frazione conferita a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche da civili abitazioni o comunità, a livello individuale in caso di utenze non domestiche;

raccolta domiciliare settimanale di metalli (contenitori e parti di piccoli oggetti) frazione conferita a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche da civili abitazioni o comunità, a livello individuale in caso di utenze non domestiche;

raccolta settimanale del vetro stradale/ domiciliare per utenze domestiche e domiciliare per utenze non domestiche escluse attività di servizi

raccolta domiciliare mensile di abiti usati frazione conferita a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche da civili abitazioni o comunità;

raccolta domiciliare mensile di medicinali scaduti e pile esauste, frazioni conferite a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche da civili abitazioni o comunità.

ART.6

OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Ai fini del servizio è considerato utente ogni cittadino residente nel territorio comunale; l'obbligo di iscrizione al servizio fa carico a ciascun cittadino intestatario di scheda anagrafica, che iscrive i componenti del proprio nucleo e gli immobili, indicati per mezzo dei dati catastali, per i quali fruiscie del servizio comunale.

E' altresì considerato utente, ed ha l'obbligo di iscrizione al servizio, il rappresentante legale di ciascuna associazione o impresa artigiana, commerciale, produttiva di beni o servizi avente sede legale o operativa nel territorio comunale.

Gli utenti iscritti sono tenuti, fino all'entrata in vigore del sistema tariffario di cui al D.P.R. 158/1999, al pagamento della TARSU come da specifico regolamento.

Gli utenti hanno l'obbligo di esporre i contenitori all'esterno delle abitazioni, dei condomini e dei locali sede delle utenze non domestiche, nelle immediate vicinanze dei rispettivi punti di accesso, in modo da non ostacolare la circolazione sui marciapiedi o sulle strade.

Ove sia possibile dovranno privilegiati, per l'esposizione dei contenitori, spazi privati accessibili agli operatori del servizio; a tal fine i proprietari degli spazi dovranno consentire l'accesso del personale addetto alla raccolta ed eventualmente degli autoveicoli o delle attrezzature di supporto, concordando, nell'ambito dei giorni e degli orari indicati dal Piano di cui al precedente art.3, le modalità idonee alla corretta esecuzione del servizio.

Ferma restando l'irrogazione delle sanzioni previste per la violazione specifica, non saranno svuotati i contenitori esposti in giorni od orari diversi da quelli indicati per le singole raccolte, così come non saranno ritirati i rifiuti raggruppati in frazioni non omogenee come indicate al comma 2 del precedente art.4.

I contenitori, forniti dal gestore in comodato gratuito o a perdere a seconda della tipologia, dovranno essere custoditi e mantenuti da parte dell'utente consegnatario in modo tale da consentirne l'uso, da parte degli operatori e degli stessi utenti, in condizioni di igiene e sicurezza.

ART.7

PULIZIA STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI

Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, delle piazze, delle zone di mercato e delle aree aperte al pubblico, nonché lo svuotamento dei cestini o similari contenitori stradali, la pulizia dei cigli stradali con estirpazione delle erbe infestanti e la pulizia di griglie e caditoie, dovrà avvenire, con mezzi meccanici o manuali secondo le cadenze stabilite dal Piano di cui al precedente art.3, in orari e con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza degli operatori, dei passanti o della circolazione stradale.

ART.8
PULIZIA MERCATI

I concessionari e gli occupanti posti aree e suolo pubblico, coperti o scoperti, per il commercio in sede fissa o ambulante, debbono mantenere e lasciare il luogo concesso o utilizzato pulito e sgombro da qualsiasi tipo di rifiuto che deve essere, a cura dei concessionari e occupanti medesimi conferiti, in caso di rifiuti assimilati agli urbani, al servizio pubblico, con le modalità di differenziazione stabilite ai precedenti articoli ma nei giorni e negli orari riportati nel Piano di cui all'art.3

ART.9
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli enti pubblici, le associazioni i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative aperte al pubblico quali feste, sagre, mostre, esibizioni etc, con o senza fini di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire o far eseguire a propria cura e spese, la pulizia delle aree utilizzate provvedendo alla raccolta con le modalità di differenziazione stabilite ai precedenti articoli ma nei giorni e negli orari riportati nel Piano di cui all'art.3

Ove nell'ambito dell'iniziativa principale si effettuino, anche da parte di altri soggetti distinti dal responsabile dell'iniziativa stessa, altre attività dalle quali conseguano rifiuti, il titolare dell'attività è responsabile in solido con il responsabile dell'iniziativa per la pulizia dell'area utilizzata.

Dell'assunzione degli obblighi di cui ai precedenti commi va fatta espressa menzione nella richiesta di utilizzazione dell'area e nella conseguente autorizzazione che deve riportare i tempi concessi per la pulizia e le modalità di conferimento al servizio pubblico, in caso di rifiuti urbani differenziati come al precedente comma 1 ovvero ai soggetti abilitati allo smaltimento negli altri casi.

Il Comune si impegna a promuovere, nell'ambito delle manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo, l'impiego di stoviglie monouso realizzate in materiale biodegradabile, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dello strumento tariffario.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'uso di stoviglie in materiale non biodegradabile nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune sarà consentito solo in caso di comprovata impossibilità a reperire stoviglie in materiale biodegradabile.

ART.10
RIFIUTI SPECIALI

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere a propria cura e spese, i produttori, i distributori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art.188 del D.Lgs 152/2006.

Ove siano allestite, nell'ambito delle ecopiazze di cui al successive art. 11, appositi siti di raccolta dei RAEE ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 151/2005, gli stessi rifiuti potranno essere conferiti nel rispetto delle norme di cui al citato D.Lgs e sulla base di specifiche convenzioni con i soggetti tenuti allo smaltimento.

ART.11
CENTRI DI RACCOLTA "ECOPIAZZOLE"
(cfr anche D.lgs 151/2005)

I Centri di raccolta comunali, denominati "Ecopiazze" sono aree attrezzate e custodite, allestite ed autorizzate ai sensi del Decreto del Ministro per l'ambiente del 7 aprile 2008, destinate a ricevere

i rifiuti solidi urbani ed assimilati, raccolti nelle frazioni omogenee specificate nel precedente art. 5 e conferiti direttamente dagli utenti.

Il personale addetto alla gestione dell'ecopiazzola è tenuto a controllare il possesso dei requisiti sia dei soggetti che conferiscono il rifiuto, sia le modalità di raccolta e l'omogeneità del rifiuto conferito nei relativi contenitori.

Ai fini della verifica del requisito del soggetto conferente, ove l'iscrizione non risulti dal registro degli iscritti al servizio depositato presso l'ecopiazzola, farà fede la ricevuta dell'iscrizione rilasciata dall'Ufficio comunale su apposito modulo nel quale risulti il nome del soggetto che conferisce il rifiuto.

Presso l'ecopiazzola non possono essere effettuati trattamenti dei rifiuti salvo non siano attività espressamente consentite dalle norme in vigore per lo specifico impianto.

L'accesso alla ecopiazzola deve avvenire con modalità tale da consentire il controllo da parte degli operatori addetti all'impianto del corretto conferimento da parte degli utenti vigilando sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni tecniche emanate a tutela della sicurezza dei presenti e dell'igiene dei luoghi; a tal fine, in particolare, il personale addetto potrà scaglionare gli accessi organizzando la contemporanea presenza di un numero controllabile di utenti.

I conferimenti saranno consentiti nel limite di capienza dei singoli contenitori destinati alle specifiche frazioni di rifiuto.

Il conferimento presso l'ecopiazzola delle frazioni umida e secca residua da utenze domestiche o non domestiche non è consentita salvo espressa deroga da parte dell'Ufficio comunale competente e previo accordo con il gestore per la tempestiva asportazione entro le 24 ore successive al conferimento. La deroga, di massima, è prevista solo in fase di avviamento del servizio di raccolta differenziata.

La durata del deposito delle varie frazioni di rifiuto, fermo restando l'obbligo di pulizia giornaliera delle piazzole, e dei percorsi interni, non potrà comunque eccedere i limiti di cui al punto 7.1 del citato DM 7aprile 2008.

TITOLO II ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

ART.12 Criteri di assimilazione

- 1 Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n 152, sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- 2 Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192, comma 2 lettera e del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
- 3 L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- 4 I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 DLgs 152/06.

- 5 Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
- 5.1 non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 5.2 devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
 - 5.3 non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

ART.13 Esclusione

- 1 Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
- rifiuti da attività agricole;
 - rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
 - rifiuti da lavorazioni artigianali con l'esclusione dei rifiuti cartacei e di quelli provenienti da utenze che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 150;
 - i rifiuti derivanti da attività commerciali aventi superficie di vendita superiore a mq 2.500
 - rifiuti da lavorazioni industriali;
 - rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - il combustibile derivato dai rifiuti;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
- 2 Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
- 3 Sono altresì esclusi dall'assimilazione:
- i beni durevoli/ rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
 - i rifiuti provenienti da attività industriali ed agroindustriali con l'esclusione delle superfici adibite ad uffici, sale riunioni, sale d'attesa, mense, spogliatoi, servizi igienici, locali destinati alla vendita al minuto e mostre;
 - i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
 - i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.)
 - i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003 n 254 e s.m.i.).
 - i rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato.
 - ~~I rifiuti provenienti da quartieri fioristici di rilevanza regionale.~~

ART.14
Assimilazione per qualità e quantità

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINO	LIMITI QUANTITATIVI
15.01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone	recupero	100 t/a
15.01.02	imballaggi in plastica	recupero	25 t/a
15.01.03	imballaggi in legno	recupero	25 t/a
15.01.04	imballaggi metallici	recupero	10 t/a
15.01.06	imballaggi in materiali misti	recupero	25 t/a
15.01.07	imballaggi in vetro	recupero	50 t/a
20	Rifiuti urbani		
20.01	Frazioni oggetto di raccolta Differenziata (tranne 15/01)		
20.01.01	carta e cartone	recupero	50 t/a
20.01.02	vetro	recupero	1 t/a
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cosiddetto "Organico umido")	recupero	50 t/a
20.01.25	oli e grassi commestibili	recupero	0.5 t/a
20.01.38	legno, diverso di quello da cui Alla voce 20.01.07	recupero	50 t/a
20.01.39	plastica	recupero	20 t/a
20.01.40	metallo	recupero	100 t/a
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi		

20.02.01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	recupero	25 t/a
20 03	Altri rifiuti urbani		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	smaltimento	12t/a per le utenze economiche 25 t/a per le comunità (caserme-case di riposo)
20.03.07	rifiuti ingombranti	smaltimento	5 t/a

Le caratteristiche merceologiche dei materiali oggetto di raccolta, incluse le percentuali massime di impurità ammesse, sono specificate nelle Norme Tecniche di attuazione al presente regolamento.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 200/301)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esplicativo.

- a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
 - vimini, sughero, legno e paglia;
 - tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti/ non tessuti
 - pelle e simil pelle
 - gomma e caucciù
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - plastica e simili;
 - ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- c) nastri abrasivi;
- d) scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esplicativo:

- materassi
- poltrone e divani
- sedie e altri mobili in materiali compositi
- tapparelle e suppellettili
- teli plastificati
- tubi e cassette

sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni ~~pubbliche~~.

TITOLO III

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART.15

Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nel Piano generale di cui all'art.3.

Le utenze iscritte per il compostaggio domestico fruiscono de servizio comunale per le frazioni residue con le modalità e nei termini del presente regolamento e del Piano generale di cui al precedente art.3.

Potranno essere previste agevolazioni tariffarie per le utenze di cui al presente articolo

TITOLO IV

SANZIONI

ART. 16

VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS. N 152/2006

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs 3 aprile 2006 n 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 210,00 ad € 1.240,00 se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'Art. 192 comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2006, n 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs 152/2006.

ART 17

VIOLAZIONI E REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norme di Legge.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981 n 689.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- a) conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente alla Ecopiazzola Comunale, da € 50,00 a € 310,00 se non pericolosi e non ingombranti;
- b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta porta a porta, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento in giorni e orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, etc) da € 30,00 a € 120,00;
- c) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso le ecopiazzole, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori) dal € 30,00 a € 120,00;
- d) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche da € 50,00 a € 310,00;
- e) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dal precedente art. 11, da € 30,00 a € 120,00;
- f) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, da € 50,00 a € 310,00;
- g) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: da € 50,00 a € 310,00 se non pericolosi e da € 200,00 a € 1.200,00 nel caso di rifiuti pericolosi;
- h) rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani da € 30,00 a € 120,00;
- i) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generali da operazioni di carico e scarico da € 50,00 a € 310,00;
- j) mancata pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati da € 50,00 a € 310,00;
- k) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, da € 50,00 a € 310,00;
- l) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso da € 30,00 a € 120,00;
- m) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, da € 50,00 a € 310,00;
- n) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati da € 50,00 a € 310,00;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART 18

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente atto, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.19
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ai fini della procedura per la scelta del soggetto affidatario dei servizi, entrerà in vigore con l'esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione Limitatamente alle disposizioni che hanno effetto sull'applicazione della Tassa/Tariffa Rifiuti (criteri di assimilazione), le stesse entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2009. A partire dalla data di affidamento del servizio come disciplinato dal presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto qui disciplinato.

Il precedente Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei RIFIUTI URBANI è abrogato. Sono abrogate altresì le norme del Regolamento TARSU per quanto incompatibili con la presente disciplina.